



Università degli Studi di Firenze

ACCORDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LE ALTRE MISURE DI CUI ALL'ART.2 COMMA 2 LEGGE 146/90, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000, PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI UNIVERSITARI IN CASO DI SCIOPERO.

Addì, 1 dicembre 2005

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali- Prof.ssa Franca Alacevich e dal Direttore Amministrativo - Dott. Michele Orefice

E

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Sig. Moreno Verdi

E

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott.ssa Caterina Palazzo

CISAPUNI nella persona del segretario Dott. Giorgio Mannucci

SNALS – UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott. Andrea Innocenti

SNUR-CGIL nella persona del segretario Sig. Alberto Gallelli

UIL – PA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

- VISTA la Legge 12 giugno 1990, n.146, così come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;

- RITENUTO dover procedere all'individuazione delle modalità e dei criteri per l'erogazione delle suddette prestazioni e per l'individuazione dei dipendenti interessati;

Le parti come sopra costituite congiuntamente concordano quanto segue:

ART. 1 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Il contingente del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, da adibire alle attività e prestazioni indispensabili ad assicurare il funzionamento dei servizi universitari considerati essenziali, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 146 del 1990 così come modificata dalla Legge 83 del 2000, viene individuato come segue:

1) Istruzione Universitaria, attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

Una persona, per ogni ufficio interessato, appartenente a categoria contrattuale tale da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- Esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3. commi 1 e 2 del D.M.3/11/1999, n.509 . Deve essere garantita la discussione di tesi nell'ultimo giorno in calendario della sessione;
- Procedure di immatricolazione ed iscrizione a corsi di istruzione universitaria, comunque ai cicli di istruzione di cui al già richiamato art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509, per un periodo non inferiore ad un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
- Prove di selezione per l'accesso ai corsi di laurea;
- Elezioni accademiche già indette a livello nazionale.

2) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante, quali ad esempio, stabulari, orto botanico, stalle, ecc.:

Una persona appartenente a categoria contrattuale tale da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- Salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- Salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- Cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

3) Protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio:

Una persona, appartenente a categoria contrattuale tale da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi, qualora la data dello sciopero coincida con la data fissata e non differibile;
- Attività richieste nei casi di emergenza delle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica e piani di protezione civile.

4) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

Una persona dell'Ufficio Stipendi, di CSIAF, appartenente a categoria contrattuale tale da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- Adempimenti per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi.

5) Assistenza sanitaria d'urgenza con le connesse attività di supporto logistico, organizzativo e amministrativo:

Una persona per ogni struttura che svolge assistenza sanitaria, appartenente a categoria contrattuale tale da poter adempiere alle seguenti prestazioni:

- Interventi di supporto alla diagnostica medica e all'assistenza specialistica oggettivamente non differibili.

ART. 2 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

1. Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, appartiene a tutte le categorie contrattuali ed a tutte le aree professionali del personale tecnico amministrativo e verrà individuato all'occorrenza in occasione dell'indizione dello sciopero. Ciascun contingente adibito al servizio essenziale garantito, è scelto con il criterio della rotazione.
2. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente, in base alle categorie, competenze e professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali previsti nel presente accordo, vengono comunicati per e-mail e per iscritto alle RSU e alle OO.SS. ed ai singoli interessati, entro cinque giorni dalla data di proclamazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo

sciopero e di chiedere, ove sia possibile, la sostituzione. In caso di dissenso da parte dei soggetti sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all'art. 4.

3. Tale personale è esonerato, qualora all'interno della struttura sia presente personale, che non aderisca allo sciopero, in possesso delle competenze necessarie ad assicurare i servizi essenziali.

ART.3 Norme da rispettare in caso di sciopero

Come previsto dalla normativa vigente:

1. I soggetti sindacali che indicano azioni di sciopero relative a vertenze con l'Università di Firenze, o che comunque coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero, indetto in precedenza, i soggetti sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione universitaria.
2. In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre Organizzazioni Sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 2 giorni, ai quali si aggiunge il termine di preavviso previsto al comma 1).
3. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

ART.4 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura della Provincia di Firenze se lo sciopero ha rilievo locale. In caso di insorgenza di una controversia che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Prefetto della Provincia di Firenze, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta, che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
2. Il soggetto di cui al comma 1) può chiedere alle organizzazioni sindacali e alla Università di Firenze notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di convocazione.

3. Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 1) e 2), il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.
4. Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove il soggetto di cui al comma 1), non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione.
5. Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai commi precedenti abbia una durata complessivamente non superiore a 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 2) viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 146/1990, così come modificata dalla Legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni o i rinvii dello sciopero proclamato, non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000.
7. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

ART 5. Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

1. Il presente accordo sarà pubblicizzato adeguatamente agli utenti sul sito web dell'Ateneo (www.unifi.it).

ART 6. Disposizioni finali

1. Le parti concordano di rivedere il presente accordo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze,2005

Per il Rettore, il Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali

Prof.ssa Franca Alacevich

Il Direttore Amministrativo,

Dott. Michele Orefice

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo

Sig. Moreno Verdi

Per le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

CISL-UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott.ssa Caterina Palazzo

CISAPUNI nella persona del segretario Dott. Giorgio Mannucci

FED. CONFSAL/SNALS – UNIVERSITA' nella persona del segretario Dott. Andrea Innocenti

SNUR-CGIL nella persona del segretario Sig. Alberto Gallelli

UIL – PA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

